



Comune di Cerenzia

(Provincia di Crotone)

DELIBERAZIONE N 09 DEL 9.09.2014

COPIA

OGGETTO : Determinazione aliquote e detrazioni componenti TASI (Tributo Servizi Indivisibili)- Anno 2014

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **nove** del mese di **settembre** alle ore 16:30 in Cerenzia e nella sala delle adunanze,

IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato nei modi e nei termini prescritti dal Presidente del Consiglio f.f. con lettera d'invito Prot. n. 1885 del 04.09.2014 si è riunito in prima convocazione, sessione ordinaria ed in seduta pubblica, nelle persone dei signori:

N° d'ord.	Componenti in carica	Carica ricoperta	Presenti	Assenti
1	LACARIA Maria	Sindaco	*	
2	LISTA Francesco	Vicesindaco	*	
3	DE PAOLA Francesco	Presidente		*
4	FRONTERA Giovanni	Consigliere	*	
5	BISCEGLIA Francesca	Consigliere	*	
6	DIMA Luigi	Consigliere		*
7	PUGLIESE Ersilia	Consigliere	*	
TOTALE			5	2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale: **Dr.ssa Andreina Mazzù**

Componenti presenti: Sindaco e N. 4 Consiglieri.

Componenti assenti: N.2 Consiglieri

Assume la Presidenza il sig **Avv Francesco LISTA**, in qualità di Presidente del Consiglio f.f., il quale, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita tutti gli intervenuti a discutere sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;

Ricordato che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Visto il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'IMU (16 giugno e 16 dicembre);
- e) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti dei SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. n. 504/1992;
- d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 68/2014), i quali testualmente recitano:

“676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI

equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.”;

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);

b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:

➤ per l'anno 2014 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);

➤ la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente o inferiore a quello dell'IMU;

➤ per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);

c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Richiamato l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2014, n. 88, il quale, con la modifica del comma 688 della legge n. 147/2013, ha fissato scadenze di versamento dell'acconto TASI 2014 differenziate in funzione della data di approvazione e pubblicazione delle aliquote sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, stabilendo che:

- l'acconto TASI era dovuto entro il 16 giugno 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 31 maggio 2014, con invio da parte del comune entro il 23 maggio 2014;

- l'acconto TASI è dovuto entro il 16 ottobre 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con invio da parte del comune entro il 10 settembre 2014;

- non è dovuto acconto ed il tributo è versato in unica scadenza il 16 dicembre 2014 nel caso di mancata pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con applicazione dell'aliquota di base all'1 per mille, fatta salva la clausola di salvaguardia di cui al comma 677;

Visto il Regolamento per la disciplina della I.U.C. (Imposta Unica Comunale), approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 08.09.2014, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

Ritenuto, quindi, di approvare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2014, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	1,5 per mille
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	1,5 per mille
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come abitazione principale	1,5 per mille
Abitazioni tenute a disposizione	1,5 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1,0 per mille
Altri immobili	1,5 per mille

Dato atto che i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- Illuminazione pubblica;
- Pubblica Sicurezza e Vigilanza;
- Servizi di manutenzione stradale;

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Illuminazione pubblica	€ 56.000,00
2	Pubblica Sicurezza e Vigilanza	€ 39.000,00
3	Manutenzione stradale	€ 10.000,00
TOTALE		€ 105.000,00

a fronte di un gettito di €. 27456,30 (copertura 26,15);

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *"le tariffe, le aliquote d'imposta e (e eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;
- b) l'art 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- e) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014, con il quale è stato prorogato al 30 settembre 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 267/2000;

Richiamato l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

"15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma, il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.";

Visto:

- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Richiamato l'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2014, n. 68, il quale fissa al 10 settembre 2014 il termine per l'invio della deliberazione delle aliquote TASI per l'anno 2014;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot n. 28926 in data 2 settembre 2014, che ha precisato, da ultimo, il termine e le modalità di trasmissione telematica, mediante inserimento nel *Portale del federalismo fiscale*, delle delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile dei servizi interessati;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese, per alzata di mano;

DELIBERA

1) di approvare le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2014:

Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	1,5 per mille
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	1,5 per mille
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come abitazione principale	1,5 per mille
Abitazioni tenute a disposizione	1,5 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1,0 per mille
Altri immobili	1,5 per mille

2) di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681, della L. n. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 20% dall'ammontare complessivo della TASI dovuta;

3) di stabilire in € 105.000,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come di seguito indicati:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Illuminazione pubblica	€ 56.000,00
2	Pubblica Sicurezza e Vigilanza	€ 39.000,00
3	Manutenzione stradale	€ 10.000,00
TOTALE		€ 105.000,00

a fronte di un gettito di € 27.456,30 (copertura 26,15 %);

4) di dare atto che le predette aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014;

5) di inserire la presente deliberazione nel *Portale del federalismo fiscale*, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.it, entro i termini di legge, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013 e successive modificazioni;

6) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune;

7) di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario all'inserimento della presente deliberazione nel *Portale del federalismo fiscale*;

8) di dichiarare, con votazione favorevole unanime e separata espressa in forma palese per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto:

Il Presidente f.f.
F.to Avv Francesco Lista

Il Segretario Comunale
F.to Dott. A. Mazzù

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs.n°267/2000.

Lì, 09.09.2014

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. A. Mazzù

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnico-contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs.n°267/2000.

Lì, 09.09.2014

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag Giovanni Lamanna

Il sottoscritto responsabile del servizio, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione del è stata affissa all'Albo Pretorio dal __09.09.2014__ per 15 gg. consecutivi;

Cerenzia, lì _09.09.2014__

Il Responsabile del servizio
F.to Vincenzo Pasculli

- che la presente è divenuta esecutiva il

0 - decorsi 10 giorni dalla data inizio pubblicazione.

X - perchè dichiarata immediatamente eseguibile.

Cerenzia, lì 09.09.2014__

Il Responsabile del servizio
F.to Vincenzo Pasculli
